

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4326

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DILIBERTO, ARMANDO COSSUTTA, RIZZO, BELLILLO,  
MAURA COSSUTTA, NESI, PISTONE, SGOBIO**

Modifica all'articolo 48 della Costituzione, concernente il riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo agli stranieri

*Presentata il 1° ottobre 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il diritto di voto è lo strumento più importante di partecipazione politica, in quanto permette ad ogni persona di influire sui mutamenti della società in cui vive.

La effettiva ammissione degli immigrati alla vita pubblica è rappresentata dalla partecipazione alle consultazioni elettorali del Paese in cui lavorano e risiedono offrendo così loro la possibilità di incidere sul suo progresso economico e democratico.

Secondo l'articolo 48 della Costituzione italiana « sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età ».

L'elettorato, attivo e passivo, per gli stranieri provenienti dai Paesi dell'Unione europea è invece contemplato dall'articolo 19 del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge n. 209 del 1998.

Con la risoluzione n. 136 del 15 gennaio 2003 approvata a Strasburgo nell'ambito della Relazione annuale sui diritti umani nell'Unione, il Parlamento europeo raccomanda agli Stati membri « di estendere il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e del Parlamento europeo a tutti i cittadini di Paesi terzi che soggiornino legalmente nell'Unione europea da almeno tre anni ».

In Italia vi sono oltre 1.250.000 stranieri legalmente residenti. A tutti loro è negato il diritto di voto per le elezioni amministrative (con la limitatissima eccezione di quelli provenienti da Paesi membri dell'Unione europea).

Eppure sul diritto di voto alle elezioni amministrative il Parlamento potrebbe procedere con relativa celerità, essendovi già sia riferimenti giuridici che precedenti significativi.

Il riferimento giuridico è la Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, che al capitolo C (ancora non ratificato dal Parlamento italiano) prevede appunto il diritto di voto — elettorato attivo e passivo — per le elezioni amministrative. Il precedente significativo è il riconoscimento del diritto di voto amministrativo per gli stranieri residenti provenienti da Paesi membri dell'Unione europea, già in vigore dal 1996.

Nel nostro Paese il dibattito sul diritto di accesso al voto amministrativo per gli immigrati ha subito una forte accelerazione in concomitanza con la presentazione in Parlamento della cosiddetta « legge Turco-Napolitano » che prevedeva, tra l'altro, la partecipazione attiva e passiva alle elezioni locali per gli stranieri titolari di carta di soggiorno. Questa norma fu in seguito stralciata dal testo originario per il timore di vizi di costituzionalità rivelatisi poi infondati, e venne così approvata legge n. 40 del 1998 che prevede unicamente forme di partecipazione intermedia alla vita politica, quali iscrizioni alle organizzazioni sindacali o la costituzione di organi consultivi che permettono alle associazioni di immigrati una collaborazione alla gestione di progetti e attività sociali.

In Italia, fino al 1992, la cittadinanza, e quindi il diritto di voto, potevano essere ottenuti dopo cinque anni di residenza continuativa nel territorio dello Stato, periodo che, con la legge 5 febbraio 1992, n. 91, si è innalzato a dieci anni. Le sole città italiane che hanno ammesso gli immigrati regolarmente residenti ai *referendum* consultivi locali sono Torino, Bologna

e Roma, mentre è recente la notizia che le regioni Toscana e Friuli Venezia-Giulia si accingono ad introdurre nei loro statuti norme che prevedono il diritto di voto agli immigrati.

Alcuni Paesi europei hanno già ammesso gli immigrati alle elezioni amministrative, sostituendo come criterio per il riconoscimento dei diritti politici la residenza alla cittadinanza.

Svezia, Danimarca, Olanda, Irlanda, Norvegia e Spagna rappresentano infatti l'esempio concreto di Paesi europei che hanno scelto la strada maestra dell'integrazione e della partecipazione, attraverso il voto, almeno alle elezioni amministrative. Più precisamente, in Svezia dal 1975, dopo tre anni di continuata permanenza, gli stranieri possono votare per le elezioni comunali, regionali e per i *referendum*; in Danimarca, già dal 1981, per le elezioni comunali e provinciali; in Olanda, dal 1985, ed in Irlanda, dal 1963, per le elezioni comunali.

In Portogallo possono votare i peruviani, i brasiliani, gli argentini, gli uruguaiani, i norvegesi e gli israeliani. Dal 1993, poi, la Norvegia riconosce il diritto al voto per le elezioni amministrative a tutti gli stranieri, così come i cantoni di Jura e Neuchâtel in Svizzera, mentre l'Islanda lo riconosce solo ai cittadini dei Paesi dell'area nordica.

In Gran Bretagna, infine, votano a tutte le elezioni incluse le politiche, oltre ai cittadini di tutti i Paesi del *Commonwealth*, anche irlandesi e pakistani. La partecipazione elettorale si configura quindi come l'ammissione ufficiale degli immigrati nella vita pubblica del luogo in cui lavorano e risiedono.

Uno degli interrogativi sul quale si è molto dibattuto è quello del « principio di reciprocità », e cioè se riconoscere il diritto di voto a quei cittadini il cui Paese a loro volta riconosce il voto agli immigrati italiani. Su questo principio, già adottato da Spagna e Portogallo, si regge la cittadinanza dell'Unione europea, basata sul reciproco riconoscimento dei diritti ai cittadini dei Paesi membri; tuttavia esso non tiene conto dell'esistenza

di situazioni politiche dove la democrazia e la tolleranza sono lontane dall'affermarsi e spesso gli immigrati provengono da Paesi con queste caratteristiche come Africa, Asia, Sud America e anche Europa orientale.

Gli extracomunitari che lavorano nel nostro Paese, stimati in circa 800 mila unità con un monte retributivo di circa 18 mila miliardi di vecchie lire, forniscono un apporto al valore aggiunto nazionale di quasi 70 mila miliardi di vecchie lire annui pari al 3,2 per cento del prodotto interno lordo. L'apporto negli ultimi cinque anni si può stimare in circa 320 mila miliardi (sempre di vecchie lire).

Ebbene, queste cifre possono farci riflettere sull'anomalia di una società multietnica, dove soltanto ad una etnia è

riservato il diritto di elettorato attivo e passivo, essendo le altre finora utilizzate come forza-lavoro priva di una reale soggettività politica.

Onorevoli colleghi, auspichiamo pertanto l'approvazione della proposta di legge costituzionale con la quale abbiamo ritenuto doveroso estendere il diritto di voto nelle elezioni politiche e regionali ai cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia, rimandando ad altra proposta di legge ordinaria quanto concerne il diritto di voto nelle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, perché crediamo che il riconoscimento da parte del nostro Paese di questa prerogativa in favore degli stranieri possa diventare il primo passo per la costruzione di una nuova cultura del confronto e del dialogo.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione è inserito il seguente:

« Allo straniero regolarmente residente sul territorio nazionale è riconosciuto il diritto di voto nei limiti, con i requisiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge ».

